



Dott. Pietro Di Nardo

Repertorio n.6270

Raccolta n.4447

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei giugno duemiladiciannove

(26-06-2019)

in Marano di Napoli, Via Baracca - Fabbricato F, nel mio studio secondario.

Avanti a me dottor **Pietro Di Nardo**, Notaio in Napoli, con studio ivi alla via M. Cervantes n.64, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

sono presenti:

- **BRAVACCINO Costantino**, nato a Mugnano di Napoli il 20 gennaio 1982 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Aniello Palumbo n.7, codice fiscale: BRV CTN 82A20 F799D, cittadino italiano;

- **IACOLARE Augusto**, nato a Villaricca (NA) il 5 settembre 1982 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Magellano n.5, codice fiscale: CLR GST 82P05 G309C, cittadino italiano;

- **IERVOLINO Gaetano**, nato ad Avellino il 15 aprile 1989 e residente a Sperone (AV) alla via Giovanni XXIII n.32, codice fiscale: RVL GTN 89D15 A509T, cittadino italiano.

I costituiti, della cui **identità personale** io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1) Con il presente atto i signori **BRAVACCINO Costantino**, **IACOLARE Augusto** e **IERVOLINO Gaetano** dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, un associazione di tipo solidaristico, senza scopi di lucro, denominata "**NU-TRIZIONE 3.0.**" **ONLUS**.

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in **Napoli al Centro Direzionale Isola G1**.

L'Associazione, potrà avere anche sedi distaccate in altre parti d'Italia.

Art. 3) La finalità, l'oggetto, lo scopo, la durata e le norme sull'ordinamento, i diritti e gli obblighi degli associati, e le modalità per la loro ammissione, nonché le norme relative agli organi dell'associazione ed al funzionamento degli stessi, sono contenute nello Statuto che al presente atto si allega sub lettera "**A**", per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione a norma di legge.

Art. 4) I costituiti procedono alla nomina delle cariche sociali nel seguente modo:

1) quale Presidente dell'Associazione:

- **IACOLARE Augusto** che, presente, accetta la carica;

2) quale Vice - Presidente dell'Associazione:

- **IERVOLINO Gaetano** che, presente, accetta la carica;

3) quale Segretario - Tesoriere

Registrato a Napoli
1
in data 03/07/2019
al numero 497
serie 1T

- **BRAVACCINO Costantino** che, presente, **accetta** la carica;

4) quali componenti del Consiglio Direttivo:

- **IACOLARE Augusto** - Presidente - che **accetta** la carica;

- **IERVOLINO Gaetano** - Consigliere - che **accetta** la carica;

- **BRAVACCINO Costantino** - Consigliere - che **accetta** la carica.

Art. 5) Per tutto quanto non previsto dal presente atto ed allegato statuto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile in materia.

Art. 6) Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico dell'Associazione.

Richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto del quale, **unitamente a quanto allegato, ho dato lettura** ai costituiti che l'approvano e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge. Il presente atto è composto di un foglio per complessive quattro pagine fin qui, scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e completato da me Notaio a mano.

Sottoscritto alle ore 16,00 (sedici)

FIRMATO DA: COSTANTINO BRAVACCINO - AUGUSTO IACOLARE - IERVOLINO GAETANO - PIETRO DI NARDO NOTAIO - SIGILLO.



Allegato "A" all'atto di Repertorio numero 6270/4447

STATUTO

RECANTE LE NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NUTRIZIONE 3.0." ONLUS

TITOLO I

Art. 1) Denominazione

E' costituita un associazione scientifica, di tipo solidaristico, senza scopi di lucro, denominata **"NUTRIZIONE 3.0." ONLUS**, di seguito definita "Associazione", regolata dalla norme del presente statuto relative all'organizzazione delle attività ed all'amministrazione dell'Associazione stessa.

L'associazione ha l'obiettivo di promuovere la sana alimentazione per un corretto stile di vita, per il benessere fisico e psicologico. L'associazione si prefigge, inoltre, di attuare iniziative di prevenzione oncologica alimentare anche attraverso l'opera di professionisti, studiosi ed esperti di nutrizione umana che si occupano sia del processo di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo del cibo sia dei meccanismi nutrizionali e metabolici che portano all'elaborazione di corretti piani alimentari in condizioni fisiologiche e patologiche.

Dopo l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, l'Associazione dovrà usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "Onlus".

L'associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto e, pertanto, non potrà in alcun modo distribuire utili di qualsiasi natura ai propri associati.

Art. 2) Sede legale

La sede legale dell'Associazione è in Napoli al Centro Direzionale Isola G1.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di spostare l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso comune di appartenenza; inoltre, potrà decidere l'istituzione di sedi secondarie in Italia e/o all'estero.

TITOLO II

Art. 3) Oggetto e scopo

L'Associazione **"NUTRIZIONE 3.0." Onlus** persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale. L'Associazione, anche in sinergia con altre Associazioni e Società scientifiche e con l'aiuto di aziende alimentari e/o del settore benessere, si propone di svolgere le seguenti attività all'interno di scuole, ospedali, piazze e luoghi di collettività in genere:

A) attività di informazione sui principi e sulle linee guida per una sana alimentazione (educazione alimentare) attraverso l'organizzazione di incontri didattici e campagne di educazione, sensibilizzazione, informazione alimentare e nutrizionale; il tutto anche attraverso la distribuzione di bro-

chure, cataloghi, depliant e la diffusione mediante mezzi di comunicazione di massa;

B) favorire la produzione scientifica di lavori e la formulazione di progetti; definire e promuovere programmi di educazione alimentare;

C) creare una rete di collegamento tra studiosi, professionisti e centri che operano nel campo della nutrizione umana, dell'attività fisica e del benessere;

D) curare ed organizzare convegni, giornate di studio, corsi di aggiornamento/formazione, oltre a seminari, tavole rotonde ed ogni altra iniziativa didattica, scientifica e divulgativa, diretta a specifiche categorie professionali così come a gruppi sociali;

E) visite e test gratuiti avvalendosi di professionisti a ciò abilitati;

F) stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali ed altre Amministrazioni Pubbliche e private ai quali potrà richiedere, altresì, agevolazioni o contribuzioni previste dalle normative di favore; compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie ed in particolare acquistare mezzi di trasporto, attrezzature, materiali ed in genere mobili ed immobili, utili all'esecuzione degli scopi sociali;

G) sostenere e pubblicizzare le attività di Organizzazioni ed Enti, nazionali ed esteri, che operino per l'applicazione dei principi di cui sopra, e collaborerà con essi;

H) rappresentare, in occasione di manifestazioni pubbliche e private, le iniziative proprie e quelle unitariamente prese con altre Associazioni che realizzano le finalità del presente Statuto;

I) adottare ogni altro metodo che appaia adeguato al raggiungimento del proprio fine e del proprio mandato;

L) effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi, verso pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, ai sostenitori, agli assistiti, alle articolazioni territoriali della Società, alle Associazioni che svolgono la medesima attività ed ai loro associati; tali attività saranno da considerare marginali rispetto alle attività istituzionali.

L'Associazione è regolata e retta dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali e dei regolamenti provinciali e comunali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento italiano ed europeo.

Art. 4) Mezzi

- L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali

- dalle quote annuali degli associati, dalle offerte, contributi o lasciti che potranno ad essa pervenire

- da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di i-

niziative promozionali o da altre forme di

- entrate. Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, devono essere impiegati obbligatoriamente per
- la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto
- di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
- durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
- dalla legge. Sono vietate sia la rivalutabilità delle quote che la trasmissibilità delle stesse o del contributo associativo.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste negli articoli precedenti.

Art. 5) Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, anche per durata illimitata, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO III

Art. 6) Soci - Qualifica dei Soci

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi o, nel contempo, s'impegni a promuoverli intervenendo attivamente per consentirne il raggiungimento.

Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione e su di esse deciderà il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione che deve essere approvata a maggioranza.

In caso di mancata approvazione, la domanda di ammissione non può essere riproposta prima che siano trascorsi 12 (dodici) mesi.

Sono soci le persone la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo e che hanno versato, all'atto di ammissione, la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori;
- Soci onorari.

Sono **Soci fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e firmato il contratto associativo, nonché coloro che avendone fatto richiesta prima della costituzione vengano iscritti e versino la quota prevista per i fondatori entro i successivi quindici giorni.

Sono **Soci ordinari** coloro che, condividendone le finalità, intendono contribuire al sostegno della stessa, versando la quota associativa annuale.

Possono richiedere l'iscrizione all'Associazione come Soci Ordinari:

- a) i laureati magistrali, oltre ai laureati vecchio ordinamento (quadri- e quinquennale), in Scienze Biologiche;
- b) i laureati in Medicina e Chirurgia;
- c) tutte le figure professionali diverse dalle precedenti che possono contribuire, con la loro professionalità e le loro competenze in tema di alimenti, igiene, nutrizione, alimentazione e dietetica, al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'aspirante socio deve, comunque, documentare interesse per le problematiche, o svolgere attività di qualsiasi tipo (libero-professionale, di ricerca, ecc.), inerenti la nutrizione umana, e condividere i principi e i fini associativi. La domanda d'iscrizione deve essere presentata, su un modulo apposito, unitamente ad un curriculum vitae, al Consiglio Direttivo che ha la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga necessario, ulteriore documentazione. Il Direttivo deciderà, a maggioranza dei componenti, l'accettazione del richiedente. La domanda d'iscrizione, così come il rinnovo di questa, può essere respinta dal Consiglio Direttivo, in modo insindacabile. Tutti gli iscritti hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

Sono **Soci sostenitori** le Persone, Società e Associazioni culturali, Enti, Ditte industriali e Associazioni che, pur non presentando i requisiti di cui al presente articolo, sostengano l'Associazione con la propria attività volontaria, o con mezzi e contributi di altra natura. La proposta di accettazione deve essere fatta da un componente del Consiglio Direttivo e approvata, a maggioranza, dal Direttivo stesso.

Il Socio Sostenitore è rappresentato da un delegato il cui nominativo dovrà essere comunicato all'atto della presentazione; esso ha facoltà di partecipare e di prendere la parola nelle Assemblee (soggetto delegato in caso di Società), ma non ha diritto di voto e non può essere eletto alle cariche sociali.

Sono **Soci Onorari** le persone fisiche, italiane o straniere, a cui siano riconosciuti chiari meriti nel settore dell'alimentazione e della nutrizione umana. Il riconoscimento di Socio Onorario è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci che deciderà a maggioranza. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale. I Soci Onorari sono nominati a vita dal Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari e Onorari partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione, deliberano mediante votazione nell'Assemblea dei Soci le proposte del Consiglio Direttivo ed eleggono i Membri del Consiglio stesso.

Indipendentemente dalle dette qualifiche è prevista espressamente disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rap-

porto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le domande di ammissione a socio, indirizzate al Presidente della "NUTRIZIONE 3.0." Onlus devono essere approvate con formale delibera del Consiglio Direttivo della stessa, previo versamento, da parte del richiedente, della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Essi possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabile delle leggi e dello statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Lo stato di socio non è temporaneo ed è intrasmissibile.

Tuttavia, è facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo in forma scritta mediante raccomandata A/R e/o pec, con un preavviso di 3 (tre) giorni dalla data della richiesta.

L'organo direttivo deferisce all'Assemblea il socio che sia risultato per qualsiasi motivo dissidente, o non linea con gli scopi dell'Associazione, o pericoloso per la serena esistenza dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci aventi diritto, con l'indicazione della causa di espulsione, senza il voto dell'interessato.

Art. 8) Cessazione della qualità di Socio

La qualità di associato cessa esclusivamente per recesso, esclusione o morte del socio.

Ogni socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec, almeno trenta giorni prima della data in cui intende recedere, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo.

Art. 9) Esclusione del Socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze;
- per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri e causino gravi turbamenti tra i membri stessi;
- per ripetuto mancato pagamento della quota associativa per due anni.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e contro

la stessa è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Sul ricorso deciderà l'assemblea nella prima riunione utile successiva.

Art. 10) Definizione del rapporto associativo

La qualità di socio cessa per recesso, esclusione o morte del socio.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO IV

Art. 11) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) il Comitato Scientifico;
- g) l'eventuale Collegio dei Revisori.

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

Art. 12) L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati, ed in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare in ordine all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e agli indirizzi generali dell'Associazione, per eleggere eventuali membri del Consiglio Direttivo se dimissionari o scaduti e per approvare le linee programmatiche dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente alme-

no una volta all'anno ed inoltre quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/5 (due quinti) degli associati; in via straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno 2/5 (due quinti) degli associati con lettera motivata.

L'Assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata A/R, fax o messaggio di posta elettronica, pec, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per ogni socio.

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente che può essere diverso da quello dell'Associazione, ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura dell'Assemblea, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che venga rispettato l'ordine del giorno, controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Tutte le votazioni dell'Assemblea si attuano per alzata di mano.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea.

I verbali delle Assemblee dovranno essere raccolti in un apposito libro.

Il libro delle Assemblee dei soci resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri che sono scelti tra i soci dell'Assemblea generale; restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci

che nell'ultima elezione abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Tutti i soci possono essere votati ed eletti.

I componenti del Consiglio Direttivo per la prima volta vengono nominati all'atto della costituzione dell'Associazione e nel suo seno viene eletto altresì il Vicepresidente.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a richiesta del Presidente, oppure di due Consiglieri e comunque una volta ogni 4 (quattro) mesi.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata A/R, fax o messaggio di posta elettronica, pec, almeno 8 (otto) giorni prima.

I Consiglieri che ne fanno richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.

Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è rivestito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 14) Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell'Associazione, è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo l'elezione. Ha il ruolo di coordinare le varie attività dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale in giudizio e di fronte ai terzi.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci; in caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente verifica l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 15) Il Vicepresidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

Art. 16) Il Segretario

Il Segretario è designato tra gli associati dal Consiglio Di-

rettivo, su indicazione del Presidente ed ha i seguenti compiti:

In particolare:

- a) coadiuva il Presidente;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri degli aderenti;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione: Assemblée dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio Arbitrale e Collegio dei Revisori.
- d) tiene l'elenco aggiornato dei Soci;
- e) tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci;
- f) cura il funzionamento del servizio di segreteria.

Art. 17) Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione, si occupa della contabilità dell'Associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili.

Il Tesoriere è designato tra gli associati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e quello consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo nei tempi stabiliti;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18) Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, composto di tre o più componenti scelti fra gli studiosi che si siano distinti nell'ambito della scienza dell'alimentazione o discipline affini o complementari. I membri del Consiglio Direttivo possono essere nominati anche componenti del Comitato Scientifico. I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino alla scadenza del Direttivo in carica e possono essere rinominati.

Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione. I membri supplenti restano in carica fino alla scadenza del Comitato in corso.

Il Comitato Scientifico elegge, al suo interno, un Presidente: in caso di parità dei voti espressi tra due membri, vale la decisione, presa a maggioranza, del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico è garante dell'orientamento e del carattere delle ricerche svolte dall'Associazione e svolge i compiti di consulenza scientifica su tutte le attività di

formazione, educazione e, in generale, culturali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, raccolte le proposte fatte dal Comitato Scientifico, definisce il programma e le modalità di svolgimento delle ricerche e delle varie attività dell'Associazione.

Art. 19) Il Collegio dei Revisori

Nei casi richiesti dalla legge o per volontà dell'Assemblea ordinaria dei soci, viene nominato il Collegio dei Revisori che vigila sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile sull'Associazione.

L'Assemblea ordinaria elegge il collegio dei revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente.

Sono scelti tra i soggetti di cui art. 2409 bis - 3° comma del Codice Civile.

Le riunioni del collegio dei revisori si svolgono con le modalità indicate da questo Statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori restano in carica restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Revisori, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Al Collegio dei Revisori si applicano, ove in questo Statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.

TITOLO V

Art. 20) Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di costituzione e dalle quote di iscrizione che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, da eventuali versamenti volontari di soci o terzi, dai ricavi delle iniziative sociali, e dalle sovvenzioni e dai contributi dei sostenitori privati o pubblici, nazionali o esteri, nonché dalle donazioni, lasciti, rendite di beni mobili o immobili provenienti all'Associazione a qualunque titolo e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 21) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale entro il quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede

dell'Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea e fino a quando verrà approvato. I soci possono prenderne visione.

E' vietato all'Associazione distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento perseguono i medesimi fini istituzionali.

E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

Art. 22) Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno I 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

Art. 23) Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

FIRMATO DA: COSTANTINO BRAVACCINO - AUGUSTO IACOLARE - IERVOLINO GAETANO - PIETRO DI NARDO NOTAIO - SIGILLO.

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI N. TREDICI FACCIALE E' CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ROGITI, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE, SI RILASCIATA PER USO CONSENTITO

NAPOLI, LI 4 LUGLIO 2019